

Ordinanza Commissariale 4 agosto 1932

Il R. Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma:

Visto il verbale redatto davanti l'assessore di questo Commissariato cav. uff. dott. Pietro Castana il 25 luglio 1932, col quale tra il presidente dell'Università agraria di S. Michele in Teverina (Civitella d'Agliano) e il titolare del Beneficio Parrocchiale di San Michele in Teverina, nonché il legale rappresentante del Beneficio coadiutorale di Santa Maria dell'Orto, si è addivenuto alla bonaria liquidazione degli usi civici di pascolo e legnatico gravanti le terre di proprietà del detto Beneficio Parrocchiale, site in territorio di S. Michele in Teverina, vocaboli Morra della Chiesa, Conicchio, Carintonia e Fetonti, dell'estensione complessiva di ha. 29,92,50, e un fondo di proprietà del detto Beneficio coadiutorale, sito nello stesso territorio, vocabolo Madonna dell'Orto, dell'estensione di ha. 10,66,80;

Viste le due perizie in data 22 novembre 1930 del geom. Giuseppe Sensi, asseverate con giuramento lo stesso giorno, contenenti la identificazione, misura e stima delle terre oggetto della conciliazione;

Viste le relazioni suppletive dello stesso perito in data 6 luglio 1932;

Visto il decreto 28 agosto 1931 di S. E. il Procuratore Generale del Re presso la Corte di Appello di Roma, col quale il titolare del suddetto Beneficio Parrocchiale fu autorizzato a stipulare l'atto di cui trattasi;

Visto il decreto 10 settembre 1931 di S. E. il Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto, con cui analoga autorizzazione fu concessa al rappresentante dei suddetto Beneficio coadiutorale;

Vista la deliberazione 21 luglio 1932 del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di San Michele in Teverina, con la quale si autorizza la conciliazione sulla base del progetto Sensi;

Ritenuto che con la conciliazione viene assegnata all'Università Agraria una porzione delle terre gravate del Beneficio Parrocchiale corrispondente in valore a quasi un terzo di esse e. una porzione del fondo del Beneficio coadiutorale corrispondente in estensione e in valore ad un terzo del fondo medesimo;

Considerato che la misura del compenso è adeguata all'entità dei diritti della popolazione

Che le clausole accessorie della conciliazione si ravvisano giuste ed eque;

Che pertanto, l'atto va omologato;

Visto l'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

OMOLOGA la conciliazione di cui sopra, intervenuta tra il presidente dell'Università agraria di S. Michele in Teverina e il titolare del Beneficio Parrocchiale di S. Michele in Teverina e il rappresentante del Beneficio coadiutorale di S. Maria dell'Orto in S. Michele in Teverina.

Conseguentemente sono assegnate in proprietà all'Università agraria predetta, in rappresentanza della popolazione utente di S. Michele in Teverina: a) porzione del fondo del suddetto Beneficio Parrocchiale, sito in vocabolo Morre della Chiesa, e precisamente la porzione costituita da una parte del mappale n. 594 sub 1 e da una parte del mappale n. 594 sub 2, confinante col residuo terreno di proprietà della Parrocchia, con terreno di proprietà Finaroli, con altri beni dell'Università agraria di S. Michele in Teverina, con la strada provinciale Teverina; e precisamente la zona delimitata nella planimetria alligata alla perizia Sensi da un linea spezzata contrassegnata con le lettere *a, b, c, d, e, f*, dell'estensione di ha. 9,81,24 e del valore di L. 24.983,67; b) porzione del fondo del suddetto Beneficio coadiutorale, sito in vocabolo Madonna dell'Orto, e precisamente la porzione costituita da una parte del mappale n. 597, sub i e da una parte del mappale n. 597 sub. 2, confinante col torrente Rio Chiaro, col residuo terreno di proprietà del Beneficio affrancante, con terreni della Parrocchia di S. Michele in Teverina; e precisamente la zona che nella planimetria; alligata alla perizia Sensi è separata dal residuo fondo da una linea punteggiata in rosso contrassegnata con le lettere *a e b*, dell'estensione di ha. 3,55, 60 e del valore di L. 13.206.

Quest'ultimo terreno rimane soggetto a servitù di passaggio a favore del rappresentante del Beneficio di S. Maria dell'Orto.

Il resto dei fondi suddetti dei due Benefici è affrancato dagli usi civici di pascolo e legnatico.

Le spese del giudizio pendente davanti questo Commissariato sono compensate; quelle della perizia Sensi, dell'atto di conciliazione e successive sono a carico di tutte le tre parti contraenti, in ragione di un terzo per ciascuna.

Salvo la superiore approvazione.

Roma, 4 agosto 1932-X.

Il R. Commissario regionale P. BARCELLONA

Il Segretario: M. CORSI

La soprascritta ordinanza è stata approvata con decreto Ministeriale del 26 novembre 1932-XI; registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 1932-XI, al registro n. 18 del Ministero dell'agricoltura e delle Foreste, foglio n. 376. — BETTAZZI. Registrata a Roma, il 12 gennaio 1933-XI, vol. 531, n. 5906. Atti giudiziari Esatte L. 101,70 + L. 12,50 per marche = L. 114,20 dal Commissariato usi civici. Il Procuratore Superiore: PUGNO